



## PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150: attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

### PROCEDIMENTO AVANTI AL TRIBUNALE

#### IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

#### 1. Casi di citazione diretta.

La legge di riforma non ha accolto l'indicazione della legge delega a estendere il campo d'applicazione di questo procedimento a una serie di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni, così da ridurre il ricorso all'udienza preliminare.

Pertanto, si procederà con citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con pena della reclusione non superiore ad anni quattro o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Invece, la riforma ha esteso il catalogo dei reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Si prevede, infatti, che indipendentemente dalla pena, il p.m. emetterà il decreto di citazione diretta a giudizio quando si proceda per i seguenti:

#### delitti previsti dal codice penale:

- occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis, c. 1 e 2);
- interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340, c.3);
- oltraggio a magistrato in udienza aggravato (art.343, c.2);
- violazione dei sigilli, se autore è colui che ha in custodia la cosa (art.349, c.2);
- esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l'attività (art. 348, c.3);
- violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.);
- falsa testimonianza (art. 372);
- false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374 bis);
- intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il fine non è conseguito (art. 377, c.3);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis);
- evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, c.2, purché la violenza o la minaccia non siano commesse con armi o da piú persone riunite);
- procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390);
- apologia di delitto (art. 414);
- istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415);
- falsità in monete (artt. 454, 460, 461);
- contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468)
- indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito (art. 493 ter);
- falsità personale (artt. 495, 495 ter, 496, 497 bis e 497 ter);
- atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, c.2);
- bigamia (art. 556);
- violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611)
- violazione di domicilio aggravata (art. 614, u.c.)
- violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615 c.1)
- rivelazione del contenuto della corrispondenza in caso di violazione di corrispondenza da parte dell'addetto al servizio delle poste (art. 619, c.2).
- danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, c.3);
- truffa aggravata (art. 640, c.2);
- frode in assicurazione (art. 642, c.1 e 2);
- appropriazione indebita (art. 646),

tra i reati segnalati, in particolare, l'evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, c. 2 prima parte), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468), l'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493 ter), la truffa aggravata (art. 640 cpv.), la frode in assicurazione (art. 642) e il "ritorno" dell'appropriazione indebita (art. 646);

#### delitti previsti da leggi speciali:

- delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973, TU dogane);
- alcuni delitti in materia di armi previsti dagli artt. 4, c.4, 10, c.3, 12, c.5 legge n. 110/1975 (il porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi, l'importazione di armi senza licenza e la detenzione di armi clandestine);
- delitto di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti (art. 82, c.1 D.P.R. n. 309/1990);
- alcuni delitti previsti dagli artt. artt. 75, c. 2, 75 bis e 76, c. 1, 5, 7 e 8 D. L.vo. n. 159/2011 cosiddetto Codice antimafia (l'inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l'esclusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale previsti dal Codice antimafia);
- falsa attestazione della presenza in servizio e giustificazione dell'assenza con certificato medico falso (art. 55 quinquies, c. 1 D. L.vo. n. 165/2001, TU pubblico impiego);

Li alcuni delitti in materia di immigrazione di cui agli artt. 5, c. 8 bis, 10, c. 2 quater, 13, c. 13 bis e 26 bis, c. 9 D. L.vo n. 286/1998 (contraffazione e alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio; seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l'espulsione disposta dal giudice; produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno;

Li omessa dichiarazione dei redditi o IVA (artt. 5, c. 1 e 1 bis D. L.vo n. 74/ 2000).

§§§

## 2. L'udienza predibattimentale: finalità.

Con l'introduzione dell'art.554 bis c.p.p. si prevede la significativa novità dell'**udienza di comparizione predibattimentale**, da celebrarsi in camera di consiglio, nella quale, sulla scorta dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, verrà valutata, oltre alla ricorrenza delle situazioni che impongono una immediata pronuncia di proscioglimento, l'idoneità prognostica del compendio d'accusa a condurre ad una decisione di condanna.

Laddove, anche attraverso il contributo argomentativo del contraddittorio, questa previsione non sia ragionevolmente sostenibile, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere.

Questa udienza, in simmetria con l'udienza preliminare, ha dunque la finalità di liberare la fase di cognizione istruttoria da tutte le cause di rallentamento e di stasi che possano ostacolare la rapida definizione dell'accertamento dibattimentale.

È, quindi, un'udienza destinata a fare ordine, selezione e filtro su ciò che richiede effettivamente una verifica dibattimentale.

Di conseguenza, la riforma rimodula gli artt. 552, 553 e 555 c.p.p., relativi, rispettivamente, al contenuto del decreto di citazione a giudizio, alla trasmissione del fascicolo dal p.m. al giudice e all'udienza di apertura del dibattimento, per coordinarli con l'inserimento nel procedimento dell'**udienza predibattimentale**, la cui disciplina è dettata dai nuovi artt. 554 bis, 554 ter, 554 quater e 554 quinquies c.p.p.

### 2.1. Atti introduttivi alla udienza predibattimentale.

Il p.m. emette il decreto di citazione a giudizio che dovrà, oltre ai noti requisiti, contenere ai sensi dell'art.552 c.p.p.:

*omissis...*

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio per l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia in assenza;

*omissis...*

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 (giudizio abbreviato), 444 (applicazione della pena) e 464-bis (messa alla prova) ovvero presentare domanda di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

*omissis...*

h bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa...

*omissis...*

3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno **sessanta giorni** prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni" (art.552 c.p.p.).

Quindi,

*"Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione"* (art.553 c.p.p.).

Pertanto, il decreto di citazione, conseguentemente, conterrà sia la *vocatio* per l'udienza di comparizione predibattimentale, sia gli avvisi previsti dall'art. 552 c.p.p. (nuova versione) in ragione dei nuovi termini per la costituzione di parte civile (art. 79 c.p.p.) e per la definizione con rito alternativo.

Dopo la notificazione del decreto di citazione, il pubblico ministero formerà il fascicolo per lo svolgimento dell'udienza predibattimentale che sarà costituito dal fascicolo del dibattimento unitamente al fascicolo del pubblico ministero. Questo compendio sarà messo a disposizione delle parti presso la cancelleria del giudice della comparizione predibattimentale.

## 2.2. Risvolti organizzativi.

L'impatto della riforma non appare tale da incidere in modo significativo sull'organizzazione già data.

**1. Tutti i procedimenti con decreto di citazione a giudizio emesso entro il 29.12.2022** continueranno a essere regolati dalla normativa previgente alla riforma.

Pertanto, l'Ufficio del Dibattimento adempirà i compiti già dati, nel senso che si provvederà a notificare il decreto di citazione a giudizio e, verificata la regolarità delle notificazioni, a formare il fascicolo per il dibattimento, per poi trasmetterlo al giudice monocratico.

**2. Qualora, invece, il decreto di citazione a giudizio non sia stato emesso al 29.12.2022** (ossia i procedimenti siano ancora nella fase delle indagini preliminari, anche se ormai concluse con l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. con termini decorsi o meno, ovvero si sia provveduto a chiedere al giudice l'indicazione della data d'udienza e si sia ancora in attesa), sarà necessario:

a) **revocare la richiesta della data di udienza, se avanzata;**

b) **inoltrare la richiesta di indicazione della data dell'udienza predibattimentale, mediante la modulistica già redatta;**

c) **una volta avuta la data dell'udienza predibattimentale, il p.m. emetterà il decreto di citazione a giudizio secondo i contenuti dell'art.552 c.p.p. come sopra indicato e provvederà comunque a redigere la lista di cui all'art.468 c.p.p. e a indicare gli atti che potranno essere iscritti nel fascicolo per il dibattimento;**

d) **quindi, il fascicolo del p.m. sarà trasmesso all'Ufficio per il Predibattimento, quale articolazione di quello per il Dibattimento, per la notificazione del decreto di citazione che dovrà avvenire almeno 60 giorni prima della data dell'udienza predibattimentale;**

e) **verificata la regolarità delle notificazioni, il fascicolo del p.m., contenente anche il sotto fascicolo per l'eventuale dibattimento, sarà trasmesso al giudice dell'udienza predibattimentale (art.553 c.p.p.);**

f) **qualora il p.m. togato intenda partecipare all'udienza, alle incombenze di cui alle lett. d) ed e) provvederà la Segreteria di assistenza.**

### 2.3. Disciplina e possibili esiti dell'udienza predibattimentale.

Lo scopo è di un'udienza che sappia filtrare i processi da destinare al dibattimento.

Si tratta di un'udienza che si svolge in camera di consiglio, con la presenza necessaria del p.m. e del difensore dell'imputato.

Gli artt.554 bis e 554 ter c.p.p. chiariscono le finalità dell'udienza predibattimentale:

a) essere prologo del dibattimento, il giudice procedendo alla verifica della costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, comunicazioni, notificazioni se necessario, nonché trattandosi tutte le questioni di cui all'art.491, commi 1 e 2, nonché quelle che vanno trattate entro i termini dell'art.491, c.1 e prevedendosi che queste questioni non possano essere riproposte nel dibattimento (art.554 bis commi 2 e 3);

b) verificare la possibilità di una rimessione di querela, laddove il reato non sia procedibile d'ufficio;

c) definire l'oggetto del giudizio, con particolare riferimento all'imputazione, il giudice dovendo provvedere a accertare che il fatto contestato sia enunciato in forma chiara e precisa secondo il disposto di cui all'art.552, c.1 lett.c), con eventuale invito al p.m. a riformulare l'imputazione ovvero a modificarla pena la restituzione degli atti;

qualora, dopo la modificazione dell'imputazione, il reato risulti di competenza del Tribunale collegiale, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice dovrà essere rilevata d'ufficio o eccepita a pena di decadenza immediatamente (o qualora l'imputato non sia presente, nella nuova udienza fissata a norma dell'art.554 bis, c. 6, ultima parte);

qualora, invece, per il reato risultato dalle modificazioni sia prevista l'udienza preliminare, la relativa eccezione dovrà essere sollevata entro gli stessi termini a pena di decadenza (o immediatamente o ai sensi dell'art.554 bis, c.6, ultima parte);

d) essere la sede per i riti alternativi (abbreviato, applicazione della pena, sospensione del processo con messa alla prova, domanda di oblazione; art.554 ter, c.2);

e) essere la sede per la sentenza di non luogo a procedere, qualora il reato sia estinto ovvero sia improcedibile, ovvero se il fatto non è previsto dalla legge come reato o il fatto non sussista o l'imputato non l'abbia commesso o non costituisca reato o l'imputato non sia punibile, salvo che non sia applicabile una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Inoltre, il giudice pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando il materiale probatorio del fascicolo del p.m. non consenta una ragionevole previsione di condanna (art.554 ter, commi 1 e 2)<sup>1</sup>.

L'udienza predibattimentale fissa, inoltre, il limite, a pena di decadenza, per la costituzione di parte civile (art. 79, c. 2 c.p.p.).

Laddove non si addivenga alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere ed in assenza di definizioni alternative, il giudice disporrà la prosecuzione del giudizio dinanzi ad un diverso giudice e la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

<sup>1</sup> L'articolo 554-*quater* c.p.p. disciplina l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata in esito all'udienza predibattimentale. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge delega anche questa sentenza di non luogo a procedere è inappellabile quando relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

L'articolo 554-*quinqüies* c.p.p. disciplina la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere quando sopraggiungono o si scoprono nuove fonti di prova che possono "determinare l'utile svolgimento del giudizio". In tal caso il giudice, sulla richiesta del PM e previo contraddittorio tra le parti in camera di consiglio, può disporre con ordinanza la revoca della sentenza di non luogo a procedere, fissando una data per la prosecuzione del giudizio.

Tra la data dell'udienza predibattimentale in cui si dispone la trasmissione del fascicolo al giudice della trattazione istruttoria e quella fissata per l'inizio del dibattimento deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni (liberi).

## 2.4. Risvolti organizzativi.

Se il giudice dell'udienza predibattimentale dispone la prosecuzione del giudizio al dibattimento, stabilisce e indica la data dell'udienza.

Qualora il p.m. togato abbia manifestato l'intenzione di partecipare al giudizio, il fascicolo sarà restituito alla Segreteria di assistenza che provvederà alle successive incombenze, tra cui il deposito della lista di cui all'art.468 c.p.p.

Negli altri casi, il fascicolo sarà trasmesso e depositato presso l'Ufficio per il Dibattimento per il deposito della lista di cui all'art.468 c.p.p. e i successivi incombenzi.

§§§

## 3. Il Dibattimento.

Come rilevato, le questioni di cui all'art.491, commi 1 e 2 c.p.p. o quelle che la legge dispone di proporre entro i termini dell'art.491 c.p.p. non possono essere riproposte al giudice del dibattimento (art.554 bis c.p.p.).

Di rilievo i disposti dei nuovi commi 1 bis e 1 ter dell'art.501 c.p.p., prevedendosi che sia il perito sia il consulente tecnico, in caso di loro previsto esame, depositino la relazione di perizia e quella di consulenza almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per l'incombente istruttorio.

Parimenti, fuori dei casi di cui sopra, se la parte ha chiesto l'esame di un consulente tecnico, dovrà depositare almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per l'esame, la relazione di consulenza (art.501, c. 1 ter c.p.p.).

Segnalo l'art.145, c.2 disp.att.c.p.p. riformato, nel senso che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il giudice non ha più facoltà ma obbligo, sentito il pubblico ministero e i difensori, di fissare il calendario delle udienze in cui saranno esaminati i testimoni, i periti, i consulenti tecnici.

Nei rapporti tra questo Ufficio, il Tribunale e il Foro nulla cambierà, trattandosi della trasposizione normativa del Protocollo per la gestione delle udienze già in essere dal 17.1.2019.

Nel resto, trovano applicazione le norme stabilite per il dibattimento avanti al Tribunale in composizione collegiale (art.559 c.p.p.).

§§§

## 4. Il Giudizio Immediato.

Si tratta dell'importante novità introdotta con l'art.558 bis c.p.p.

Anche per i reati per cui si procede con citazione diretta è ammessa la possibilità di richiedere il Giudizio Immediato.

La richiesta deve soddisfare i presupposti previsti per il rito speciale e di cui al Titolo IV del Libro Sesto c.p.p.

In caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si celebrerà l'udienza predibattimentale.

§§§

Cuneo, 27 dicembre 2022.

**Il Procuratore**  
*On. Gaetano D'Addato*



Si comunicò:

ai Magistrati

ai v.p.o.

alle Segreterie di Assistenza

all'Ufficio per il Dibattimento

ai Responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria

Per conoscenza e valutazione:

Al Signor  
Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello  
Torino

Al Presidente  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Cuneo

Al Presidente  
della Sezione di Cuneo  
della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V.Chiusano".

## Sommario

1. Casi di citazione diretta.....	1
2. L'udienza predibattimentale: finalità.....	3
2.1. Atti introduttivi alla udienza predibattimentale.....	3
2.2. Risvolti organizzativi.....	4
2.3. Disciplina e possibili esiti dell'udienza predibattimentale.....	5
2.4. Risvolti organizzativi.....	6
3. Il Dibattimento.....	6
4. Il Giudizio Immediato.....	6